

371 Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Articolo vigente  red
Art. 371 Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
la giurisprudenza  green
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it



## 371 Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma -	Direttore Avv. Domenico Condello